



INFO *Salute e Sicurezza*



Il **lavoro in solitudine** nel nostro settore si determina con la presenza di un unico addetto in una unità organizzativa, senza essere a portata visiva o uditiva di altri lavoratori. Con la specificità per le Filiali di operare - fuori orario di apertura al pubblico – in ambienti protetti/blindati, di non libero accesso.

La definizione legislativa del lavoro in solitudine, non la rende immediatamente applicabile alle situazioni di lavoro sempre più in atto nelle banche (monosportelli e piccoli sportelli dove occasionalmente un collega può restare a lavorare da solo). Questo ha creato delle difficoltà nel pervenire ad una considerazione e tutela specifica per i colleghi che lavorano in questa condizione. Il testo unico sulla salute e sicurezza tuttavia impone ai datori di



lavoro una valutazione completa di tutti i rischi legati all'attività lavorativa, ed è su questo aspetto che noi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza siamo più volte intervenuti nei confronti dell'azienda per evidenziare le specificità del settore bancario (tra cui la presenza di una bussola d'ingresso che ostacola il libero accesso dei soccorsi) e le conseguenti situazioni di rischio fisico e psicologico che si possono correre (malore senza la possibilità di soccorso immediato, rapina o molestie senza avere il supporto di altri colleghi, condizioni psicologiche che creano disagio nell'affrontare una tale situazione, ecc.). Abbiamo insomma cercato con convinzione di pervenire ad una giusta considerazione e tutela di chi lavora da solo, cercando di superare il limite della legislazione nazionale.

L'esame della problematica si è reso necessaria con l'Accordo sindacale del 23 gennaio 2014 quando nel Banco Popolare è stato introdotto il “Nuovo modello di rete”, che introducendo le Filiali “spoke” moltiplicava le unità organizzative con pochi o con un unico addetto presente.

Il Banco Popolare a novembre 2016, recepisce alcune nostre indicazioni (anche a seguito di un confronto nella Commissione paritetica salute e sicurezza) e riconosce la condizione peculiare del lavoro in solitudine. Ciò non soddisfa pienamente le esigenze di prevenzione individuate dai **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**, che hanno ribadito:

- Il lavoro in solitudine non è una condizione “indispensabile” per l'esercizio dell'attività lavorativa, per cui il Banco dovrebbe evitare questa condizione organizzativa;
- La necessità di prevedere sempre dei sistemi automatici di rilevazione di possibili malori o mancati e di sblocco degli accessi protetti, per il soccorso veloce allapersona;
- Previsione di una dotazione minima di sicurezza antirapina (cash in/out, centralina vigilanza e controllo remoto mezzi forti e accessi, ecc.), eventualmente implementabile;
- L'effettuazione della visita preventiva di idoneità per l'adibizione e valutazione specifica del possibile disagio lavorativo.

Condizioni indispensabili per l'adibizione

- Essere stati informati e addestrati sui sistemi di SICUREZZA presenti nello specifico contesto di lavoro (posizionamento cassetta primo soccorso, pulsante sblocco uscita di emergenza, etc.) e sulla gestione delle emergenze mediante un'esercitazione di evacuazione;
- Essere stati FORMATI su antincendio (DM 10/03/98 e il primo soccorso DM388/03) e completato la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato Regioni 12/2011 (8h) e la formazione aggiuntiva per il rischio rapina (8h in aula);

Tutele per Lavoratrice/re:

- Con disabilità motorie o sensoriali anche temporanee
- Straniero con NON completa padronanza della lingua italiana
- Apprendista o con contratto di somministrazione
- Neo assunto
- In stato di gravidanza.
- portatore di condizioni soggettive che, lavorando in solitudine, possano aumentare il rischio per la persona



**Per loro è
fatto
divieto di
lavorare in
solitudine**

Consigli utili:

- Richiedi la Visita Medica ex art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/08 per un'esposizione a nuovi rischi lavorativi per il trasferimento ad altra mansione di attività lavorativa, in cui le condizioni di salute sono suscettibili di peggioramento. Le condizioni di salute individuale vanno comunicate al Medico Competente aziendale, che ha precisi obblighi di tutela della privacy e della cartella sanitaria individuale e facoltà di prescrizioni e/olimitazioni.
- Richiedi la presenza di sistemi remoti/automatici di segnalazione di possibili malori del personale e che rendano sempre possibile l'accesso veloce ai soccorritori.
- Richiedi il ripristino dell'organico previsto (condizioni previste per la prestazione di lavoro in sicurezza), se per situazioni contingenti sei da solo in una Unità Organizzativa che non prevede il lavoro in solitario o se non sussistano le condizioni indispensabili sopra riportate.
- Attieniti con scrupolo alle disposizioni regolamentari, in particolare alle normative relative alle procedure di sicurezza, per gli accessi, la gestione dei contanti, il caricamento degli ATM, ecc.

Per ogni dubbio ed assistenza rivolgiti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del tuo territorio o al tuo Rappresentante Sindacale, che te lo indicherà!